



COMUNE DI GABICCE MARE

Provincia di PESARO E URBINO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

**Approvato con Delibera di Consiglio n. 73. del 18 dicembre 2012, modificato con successive
Deliberazioni n. 23 del 28 aprile 2016, n. 7 del 31 gennaio 2017 e n. 35 del 30/07/2020.**

INDICE GENERALE

[Art. 1 - Oggetto del Regolamento](#)

[Art. 2 - Classe del Comune](#)

[Art. 3 – Oggetto della tassazione](#)

[Art. 4 – Graduazione della tassa per importanza dell'area](#)

[Art. 5 – Gradazione della tassa per occupazioni temporanee in rapporto alla durata](#)

[Art. 6 - Riduzioni della tassa](#)

[Art. 7 - Esenzioni della tassa](#)

[Art. 8 – Tassazione in caso di voltura della concessione](#)

[Art. 9 – Tassazione in caso di revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'occupazione](#)

[Art. 10 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa - Sanzioni](#)

[Art. 11 – Importi minimi](#)

[Art. 12 – Norma finale](#)

[Art. 13 – Entrata in vigore](#)

[ALLEGATO A – Planimetria dell'area di 1^ categoria](#)

[ALLEGATO B - Tariffe](#)



Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare i criteri di applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, capo II°.

Art. 2 - Classe del Comune

1. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, il Comune di Gabicce Mare, agli effetti dell'art. 43 del citato decreto, avendo al 31.12.91 una popolazione residente inferiore a n. 10.000 abitanti, appartiene alla classe V[^].

Art. 3 – Oggetto della tassazione

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo, pubblico, o privato sul quale risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio, così come definite e disciplinate dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, capo II° e dal relativo Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge vigenti e del presente Regolamento; ciò anche se sulle stesse risulta applicabile il canone disciplinato dal Titolo III° del Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche. Le tariffe di base, alle quali applicare eventualmente riduzioni o maggiorazioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, sono riportate nell'Allegato B.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa e' annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base a tariffe giornaliere.

3. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, nonché per quelle abusive come definite dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, indipendentemente dal rilascio della relativa concessione.

4. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, pero' da tassare con tariffa ordinaria temporanea, maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 4 – Graduazione della tassa per importanza dell'area

1. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale e' classificato in 2 categorie:

- L'area di 1[^] categoria risulta individuata dall'allegata planimetria (ALLEGATO A), quale parte integrante del presente regolamento.

- L'area di 2[^] categoria è formata dalla restante parte del territorio comunale.

2. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate nella seconda categoria, le tariffe di prima categoria sono ridotte del 30%.

3. La tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari calcolata come previsto dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche; la tassa viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti, applicando le tariffe stabilite dall'organo competente.

4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

5. La superficie tassabile delle occupazioni sovrastanti è data dall'area della proiezione verticale sul suolo pubblico del corpo non aderente al suolo stesso, ed il tributo è riscosso indipendentemente dai diritti o imposte che possono essere dovuti al Comune per l'affissione e la pubblicità, disciplinato dal Capo I del citato Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993.

Art. 5 – Graduazione della tassa per occupazioni temporanee in rapporto alla durata

1. Ai fini del disposto dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE MISURE DI RIFERIMENTO

- Fino a 12 ore Riduzione del 10%
- Oltre le 12 ore e fino a 24 ore Tariffa giornaliera intera
- Fino a 14 giorni Tariffa ordinaria
- Dai 15 giorni e oltre Riduzione del 50%

Art. 6 - Riduzioni della tassa

1. Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- b) del 50 per cento per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- c) del 50 per cento per accessi, carrabili o pedonali, a raso, per i quali a seguito di concessione di suolo pubblico per cui sia rilasciato apposito cartello segnaletico e sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- d) del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non utilizzabili e non utilizzati;
- e) del 50 per cento per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante.
- f) del 70 per cento per le occupazioni temporanee, con tende o simili, fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

2. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in un'unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

3. La validità della convenzione è subordinata al versamento della relativa tassa con le modalità ivi previste. È considerato comunque anticipato il pagamento effettuato entro il giorno successivo all'inizio dell'occupazione, (stabilito nell'atto di concessione o realizzatosi di fatto).

4. Qualora, per effetto di modifiche regolamentari e/o tariffarie, la tassa determinata al momento della stipula della convenzione risultasse inferiore a quanto dovuto, il Comune o il concessionario del servizio potrà comunque richiedere la tassa corretta, anche ad integrazione degli importi eventualmente già versati.

5. In tutti gli altri casi sopra non considerati in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 7 - Esenzioni della tassa

1. Sono esenti dalla tassa, oltre alle fattispecie espressamente previste dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993:

a) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, concesse ai sensi del Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, purché l'area occupata non ecceda comunque i 10 metri quadrati;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze, civili e religiose, solo quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni degli uffici comunali.

2. L'esenzione dalla tassa non costituisce motivo di esonero dagli adempimenti previsti dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, al quale si rinvia.

3. Le occupazioni del Comune di Gabicce Mare effettuate nell'ambito di manifestazioni, eventi o iniziative autorizzate dall'Ente medesimo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 49, comma 1, lett. a), sono esenti quando la manifestazione o l'evento o l'iniziativa, sono organizzati e gestiti direttamente dall'Ente oppure organizzate e gestite in collaborazione con le ONLUS ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 460/1997. L'esenzione non si applica in ogni caso ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche.

Art. 8 – Tassazione in caso di voltura della concessione

1. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento della tassa per l'intero anno. La tassa versata vale anche per il successore che abbia presentato istanza di volturazione ai sensi del Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, positivamente accolta e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata. Non è quindi previsto il rimborso della tassa al concessionario uscente; in assenza di volturazione come sopra descritta, la tassa dovrà essere versata anche dal subentrante rivelatosi abusivo.

2. Per le occupazioni temporanee il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione fino al termine previsto dalla stessa, beneficiando della tassa eventualmente già corrisposta; nel caso in cui la tassa non sia stata integralmente versata non si applica l'art. 45, comma 8, del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993.

Art. 9 – Tassazione in caso di revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'occupazione

1. La tassa liquidata in base ad una concessione è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di revoca, mancato o ridotto utilizzo della concessione, per i quali si osservano le norme che seguono.
2. In caso di revoca della concessione, come disciplinata dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
- 3 - Il soggetto decaduto ha comunque l'obbligo di pagare la relativa tassa per l'intero periodo autorizzato in caso di occupazione temporanea e per tutto l'anno in cui è avvenuta la decadenza in caso di occupazione permanente.
4. Qualora la revoca sia motivata da ragioni di interesse pubblico ovvero dalla sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune, l'occupante può chiedere il trasferimento della concessione altrove. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area, beneficiando della compensazione della tassa dovuta con quella già versata per la precedente concessione, il concessionario ha diritto al rimborso del rateo della tassa versata anticipatamente relativa al periodo non usufruito, senza applicazione di interessi.
5. Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, o riduca comunque l'occupazione, non ha diritto a restituzione, anche parziale, del tributo, ma ha comunque l'obbligo di pagare la relativa tassa per l'intero periodo autorizzato in caso di occupazione temporanea e per tutto l'anno in cui è avvenuta la cessazione o riduzione in caso di occupazione permanente.
6. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione o da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire, prima dell'inizio dell'occupazione. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione e contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di tassa. In assenza della comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, nei tempi previsti e nei modi previsti dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, la tassa è dovuta per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.

Art. 10 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa - Sanzioni

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dalla Legge n. 296 del 27/11/2006, e successive modificazioni, dall'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie nonché le altre normative vigenti in materia.
2. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo, n. 507 del 15/11/1993 ed all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18/12/1997, sulla base delle del vigente Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.
3. A richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà,

il funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario della riscossione forzata possono concedere una rateizzazione dei debiti provenienti dalla notifica degli avvisi di accertamento esecutivi.

4. E' prevista l'applicazione degli interessi moratori previsti all'art. 14 bis del vigente Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione; gli interessi medesimi decorrono dal trentesimo giorno successivo all'intervenuta esecutività dell'atto accertativo.

5. La temporanea ed obiettiva difficoltà deve essere provata dal richiedente, valutata a cura del funzionario responsabile del tributo, sentiti eventualmente i servizi competenti, e verificata la documentazione prodotta.

6. Anche ai fini dell'acquiescenza, la richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata entro lo stesso termine previsto per il ricorso tributario avanti gli organi competenti.

7. L'istanza può essere presentata anche in caso di avviso di accertamento definitivo, perché non impugnato nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, e potrà determinarne l'accoglimento solo dopo attenta valutazione da parte del funzionario responsabile, oltre che dei requisiti previsti, anche del rischio di incorrere nella decadenza del potere di esercitare la relativa riscossione forzata. La relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di decadenza.

8. La rateizzazione potrà prevedere una modulazione di rate a scelta dello stesso richiedente per dilazioni massime consentite come segue:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) oltre 6.000,01 euro da venticinque a trentasei rate mensili.

9. Su richiesta del debitore, il funzionario responsabile, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma precedente, può disporre anche rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o semestrali.

10. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti; in tal caso le soglie d'importo di cui al comma precedente si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti analoghi di cui si chiede la dilazione.

11. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può' più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

12. Alla domanda di rateizzazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento dell'importo pari al 10% del debito complessivo, non inferiore comunque ad € 50,00, a titolo di acconto.

13. A garanzia del debito rateizzato, qualora superiore a € 10.000,00, il richiedente dovrà presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta concessione della

rateizzazione, apposita garanzia mediante idonea polizza fidejussoria avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

14. La riscossione della tassa, qualora la gestione sia affidata in concessione, deve avvenire a mezzo conto corrente postale dedicato al Comune di Gabicce Mare o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento diretto in contanti al concessionario potrà essere effettuato solo per le occupazioni dei venditori ambulanti e produttori agricoli in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

15. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento della tassa possono essere differiti, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, nonché per esigenze organizzative relative alla determinazione delle tariffe o alla gestione del tributo.

Art. 11 – Importi minimi

1. Il Comune non procede all'emissione di avvisi di accertamento, né di rimborso, quando l'importo complessivo dell'atto non supera € 2,00 (al netto di sanzioni ed interessi).
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il funzionario è esonerato dal compimento dei relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento, alla riscossione anche coattiva.
3. Non è rimborsabile la tassa per importi pari o inferiori ad € 30,00.


Art. 12 – Norma finale

- 1 - Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.
- 2 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, alle norme vigenti regolanti la materia ed a quelle che saranno emanate tempo per tempo.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il Presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, con effetto dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO A – Planimetria dell'area di 1^a categoria



ALLEGATO B - TARIFFE

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Tariffa base per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima € 26,339

Categoria seconda € 18,438

B) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi: per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato € 15,494

Zona limitrofa € 11,362

Frazioni, sobborghi e zone periferiche € 7,747

C) Distributori di carburanti: occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 mq.

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato € 46,481

Zona limitrofa € 38,734

Sobborghi e zone periferiche € 23,241

Frazioni € 7,747

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Tariffa base giornaliera per mq:

Categoria prima € 2,066

Categoria seconda € 1,446

B) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93; la tassa e' determinata in misura forfettaria fino ad un km lineare per una durata non superiore a 30 giorni:

Categoria prima € 15,494

Categoria seconda € 10,846